

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2017

del 17 marzo 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1813]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 967/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1254/2008 della Commissione, del 15 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 537/2009 della Commissione, del 19 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all'elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno della Comunità ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione europea ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione, del 31 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008, con riguardo all'elenco dei paesi terzi di cui determinati prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici devono essere originari per poter essere commercializzati all'interno dell'Unione europea ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 264 del 3.10.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 80.

⁽⁶⁾ GU L 159 del 20.6.2009, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 204 del 6.8.2009, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 134 dell'1.6.2010, pag. 1.

